

REGOLAMENTO
SUI RAPPORTI INTERORGANICI FRA L'UNIVERSITÀ
ED I PROPRI DIPARTIMENTI, ISTITUTI E CLINICHE,
NONCHÉ FRA QUESTI ULTIMI, PER QUANTO ATTIENE
LE PRESTAZIONI DI OPERA INTELLETTUALE AL DI
FUORI DEGLI SPECIFICI COMPITI ISTITUZIONALI

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	15.9.1989; 23.7.1990;
DECRETO RETTORALE	538 AG dd.1.8.1990;
UFFICIO COMPETENTE	Sez. Affari Generali (coordinamento istruzione) Sez. Ricerca Scientifica Sez. Affari Generali del personale Sez. Affari Finanziari

Data ultimo aggiornamento: 20 gennaio 1998

a cura della Sez. Affari Generali

Art. 1 -

Considerata l'opportunità di favorire l'utilizzo di tutte le potenzialità interne dell'Ateneo, anche in funzione di una maggiore economicità della spesa e di una sicura affidabilità delle prestazioni, gli Istituti, Dipartimenti e Cliniche sono autorizzati a concordare fra di loro e con l'Amministrazione universitaria, lo scambio di tutte quelle attività e servizi previsti dall'art. 66 del D.P.R 382/80 e dall'art. 49 del T.U., ad esclusione della ricerca e della docenza.

Ai fini di cui al presente regolamento, per attività di consulenza si intendono quelle prestazioni eseguite all'interno dell'Università da Dipartimenti, Istituti e Cliniche, in favore reciproco, avvalendosi delle proprie strutture, e che non rientrano nei compiti istituzionali dell'Università.

Non sono disciplinate dal presente regolamento le prestazioni di ricerca e di consulenza di Istituti, Cliniche e Dipartimenti anche in rapporto a servizi di diagnosi e cura che rientrano nelle convenzioni in atto con strutture pubbliche di assistenza e regolate dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria.

Art. 2 -

Le prestazioni a pagamento vengono suddivise in due tipi:

- A) prestazioni di routine, quali analisi, controlli, tarature, elaborazione dati, prove ed esperienze, nelle quali vengono forniti i risultati delle prove senza alcun commento;
- B) prestazioni di consulenza tecnica o scientifica di carattere straordinario e comunque a contenuto complesso, e prestazioni di opera intellettuale.

Regolamento sui rapporti interorganici fra l'Università ed i propri Dipartimenti, Istituti e Cliniche, nonché fra questi ultimi, per quanto attiene le prestazioni di opera intellettuale al di fuori degli specifici compiti istituzionali

Quando la prestazione presupponga l'appartenenza ad un ordine professionale, l'incarico potrà essere affidato soltanto ad un professore iscritto all'albo.

Art. 3 -

I Dipartimenti, gli Istituti e le Cliniche che effettuano prestazioni a pagamento sono tenuti ad osservare le seguenti norme:

- a) tutte le prestazioni devono essere effettuate a titolo oneroso e le relative tariffe devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Direttori di Istituto, di Dipartimento e di Clinica, sentiti i rispettivi Consigli;
- b) i risultati delle analisi, prove, ecc. sono rimessi direttamente al richiedente dall' Istituto, Dipartimento e Clinica, con le modalità indicate dall'art. 6;
- c) ogni Istituto, Dipartimento e Clinica deve avere un registro nel quale vanno trascritte le notizie richieste dalla normativa vigente;
- d) le somme riscosse per le prestazioni sono attribuite secondo quanto disposto dagli art. 10,11,12 e 13.

Art. 4 -

La richiesta di prestazioni deve essere presentata direttamente agli Istituti, Dipartimenti e Cliniche.

Art. 5 -

Il pagamento dovrà essere effettuato, di norma a prestazione conclusa.

Art. 6 -

I risultati delle prestazioni verranno documentati per iscritto .

I risultati delle prestazioni di tipo A) e B) saranno sottoscritti dal responsabile della prestazione e dal Direttore di Istituto, Dipartimento e Clinica.

I certificati relativi alle prestazioni di tipo A) e B) ove richiesto, saranno rilasciati a norma di legge.

Art. 7 -

La riscossione potrà avvenire:

- nel caso che il committente sia un Dipartimento, unicamente mediante versamento dell'importo da parte del Dipartimento sul c/c bancario presso la Banca cassiere dell'Università;
- nel caso che il committente sia un Istituto, mediante ordine di pagamento firmato dal Direttore dell'Istituto, inviato all'ufficio Ragioneria, con l'indicazione del capitolo su cui verrà imputata la spesa;

Regolamento sui rapporti interorganici fra l'Università ed i propri Dipartimenti, Istituti e Cliniche, nonché fra questi ultimi, per quanto attiene le prestazioni di opera intellettuale al di fuori degli specifici compiti istituzionali

- qualora il committente sia l'Amministrazione universitaria, tramite mandato di pagamento tratto sul capitolo di pertinenza (a favore dell'Istituto o Dipartimento interessato).

Art. 8 -

Per le prestazioni di tipo A) il Consiglio di Istituto, Dipartimento e Clinica utilizzerà il tariffario vigente per il conto terzi.

Per le prestazioni di tipo B) il Consiglio di Istituto, Dipartimento o Clinica fisserà di volta in volta il corrispettivo della prestazione, in relazione al tipo ed alla complessità della prova, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, insieme al piano di impiego.

Art. 9 -

Nella determinazione dei corrispettivi per qualsiasi tipo di prestazione si terrà conto:

- a) del costo sostenuto per l'impiego dei materiali di consumo;
- b) delle spese di viaggio e missioni del personale per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) dell'ammortamento delle apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione. In via ordinaria per le prestazioni di tipo A) e B) questo resta fissato nella misura del 5% della tariffa stessa e sarà utilizzato da parte dell'Istituto, Dipartimento e Clinica per spese per attrezzature;
- d) di eventuali altre voci di spesa ritenute imprescindibili ai fini della determinazione del costo della prestazione;
- e) dell'onorario relativo alla prestazione ragguagliato, ove esistente, a quello minimo previsto dagli ordini professionali.

Art. 10 -

All'Università è riservata la quota dell'1% degli utili per la copertura delle spese di carattere generale e sostenute dall'Università stessa.

Art. 11 -

Al fondo comune di Ateneo è destinato il 20% degli utili delle prestazioni di tipo A) e B) da suddividere secondo i seguenti criteri. Il fondo viene suddiviso trimestralmente in parti uguali tra tutto il personale non docente; ogni persona parteciperà alla suddivisione limitatamente alle quote derivanti da prestazioni a cui essa non abbia preso parte. Per ogni singola persona i compensi di cui sopra sommati a quelli per il conto terzi non possono superare il 30% della retribuzione annua complessiva.

Art. 12 -

Regolamento sui rapporti interorganici fra l'Università ed i propri Dipartimenti, Istituti e Cliniche, nonché fra questi ultimi, per quanto attiene le prestazioni di opera intellettuale al di fuori degli specifici compiti istituzionali

Al personale docente e non docente che collabora all'esecuzione delle prestazioni, è riservata una quota che, entro il limite degli utili, è pari al 50% del provento globale.

La ripartizione della quota tra il personale che partecipa direttamente alle prove è riferita alla quota parte di effettiva partecipazione e avviene secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:

- personale docente delle due fasce di professore di ruolo e professori incaricati: **3**;
- personale del ruolo dei ricercatori e degli assistenti ad esaurimento e personale non docente a partire dalla settima qualifica funzionale: **2**;
- personale non docente dalla prima alla sesta qualifica funzionale: **1,5**;

Alle persone che sottoscrivendo la relazione finale assumono responsabilità in proprio, i valori dei coefficienti delle relative categorie sono aumentati di un'unità.

Qualora invece le relazioni finali siano costituite da perizie e progetti, alla ripartizione degli utili partecipano solo i docenti interessati, oltre che il personale non docente che ha collaborato alla prestazione in proporzione al contributo effettivamente fornito valutato dal Consiglio di Istituto, di Dipartimento e di Clinica.

Per ogni singola persona i compensi di cui sopra non possono superare il 30% della retribuzione annua complessiva, sommati a quelli derivanti dalla partecipazione alle prestazioni in conto terzi.

Il Consiglio di Istituto, Dipartimento e Clinica che ha eseguito la prestazione è tenuto a compilare alla fine di ciascun trimestre l'elenco del personale che ha collaborato all'esecuzione delle prestazioni medesime determinandone gli importi ad essi spettanti.

Art. 13 -

Gli utili residui che dovessero risultare disponibili a seguito dei limiti della ripartizione di cui ai precedenti artt. 10, 11 e 12 e delle minori spese sostenute debbono essere destinati all'acquisto di materiale didattico e scientifico ed alle spese di funzionamento dell'Istituto, Dipartimento e Clinica, che hanno eseguito le prestazioni.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, in sede di predisposizione del conto consuntivo annuale, accerterà gli utili di cui al primo comma indicando al contempo la quota parte destinata a spese di investimento e quella destinata a spese di funzionamento dei Dipartimenti, degli Istituti e delle Cliniche.

Art. 14 -

Il presente regolamento, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, verrà inoltrato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per opportuna conoscenza.